

**Art. 120**  
**Riqualificazione di edifici dismessi o degradati**

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 116, al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, i comuni attivano accordi urbanistici per la demolizione di edifici dismessi e degradati, posti all'esterno degli insediamenti o incongruenti rispetto al contesto paesaggistico di riferimento o situati in aree ad elevata pericolosità idrogeologica, anche con parziale delocalizzazione del volume preesistente.

2. Con l'accordo urbanistico avente effetto di variante non sostanziale al piano regolatore generale sono determinati:

- a) l'eventuale volume da recuperare e da rilocalizzare sulla base del rapporto costi-benefici complessivi connessi con l'intervento e della stima del valore economico delle aree;
- b) le modalità di ripristino dell'area con eventuale cessione all'ente pubblico.

3. La Provincia promuove, attraverso il Fondo per il paesaggio, gli interventi di cui al comma 1, finanziando le opere di demolizione nel caso di cessione delle aree per funzioni pubbliche.